



NEWSLETTER

Maggio
Maggio

2017

A cura dell'Ufficio Relazioni Industriali

ADERENTE CONFIMI

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.net e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

CIRCOLARI

- CIGO – Causali di intervento..... 4
- Ammortizzatori sociali – Istruzioni operative gestione UNITA' PRODUTTIVA..... 5
- Appalti – Novità della responsabilità solidale..... 7
- Incentivo occupazione Giovani – Istruzioni Inps..... 8
- Decreto Mille proroghe – Le novità..... 10
- Agenzia delle entrate - Trasferimento della residenza all'estero..... 11
- Permessi e congedi per disabili – Unioni civili e convivenza di fatto..... 12
- Certificato di Malattia – Riduzione del periodo di prognosi..... 13

FLASH NEWS

- Padri lavoratori - Congedo facoltativo..... 14
- Prestazioni di malattia e maternità – salari medi e convenzionali anno 2017..... 14
- Decreto fiscale in Gazzetta Ufficiale – Le novità per il lavoro..... 14

GIURISPRUDENZA

- Straordinario – Non riconoscibile al personale direttivo..... 15
- Licenziamento – Impossibilità di repace, onere della prova a carico del datore..... 15
- Licenziamento – Superamento del periodo di comportamento del lavoratore invalido..... 15
- Demansionamento del lavoratore – Niente danno da mobing..... 15

APPROFONDIMENTO

- Modello 730/2017 – Scadenze e adempimenti..... 16

RISORSE PER LE AZIENDE

- Elenco personale..... 18

CIGO – Causali di intervento

L'Inps, dopo le novità normative previste dal D.Lgs. 148/2015 anche in tema di Cigo, è intervenuto numerose volte al fine di fornire indicazioni operative agli addetti ai lavori. Questa volta il messaggio emanato dall'Istituto riguarda le causali di intervento per la cassa integrazione ordinaria.

Si ricorda che, tra le varie causali occorrenti al fine di poter accedere a questa forma di ammortizzatore sociale, vi rientrano i c.d. eventi oggettivamente non evitabili. Per tali particolari eventi è stato inoltre previsto un termine più lungo per la presentazione delle domande di cassa integrazione; potranno infatti essere presentate entro la “fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento”.

Con un precedente messaggio l’Inps aveva identificato tali eventi oggettivamente non evitabili (EONE), classificandoli secondo il seguente schema e suddividendoli con specifiche causali contrassegnate da codici evento:

Codice	Causale
1	Motivi meteorologici-Settore industria
2	Motivi meteorologici-Settore edilizia
3	Incendi, crolli o alluvioni
4	Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

Con il [messaggio n. 1548/2017](#), l’Inps specifica che, a integrazione della lista di causali già pubblicate, “rientrano nel concetto di evento oggettivamente non evitabile anche la mancanza di energia elettrica, il guasto ai macchinari e il sisma”.

Per la mancanza di energia elettrica viene indicato che la stessa “deve essere impreveduta e, quindi, non previamente programmata”, mentre per il guasto alle macchine “deve risultare dalla relazione tecnica allegata all’istanza la non imputabilità all’azienda e/o ai lavoratori e deve essere documentata la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente”. Per la causale sisma, sono richiamate le disposizioni di favore già illustrate nella circolare n. 235/2016.

Viene quindi aggiornata la tabella degli eventi e i relativi codici:

Codice	Causale
1	Motivi meteorologici-Sett.industria
2	Motivi meteorologici-Sett.edilizia
3	Incendi, crolli o alluvioni
4	Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità
6	Mancanza di energia elettrica
31	Guasto ai macchinari
55	Sisma 2016

Criteria applicativi uniformi

Nella seduta del 21 marzo 2017, il Consiglio d’indirizzo e vigilanza dell’Inps ha assunto la deliberazione n. 5, avente ad oggetto i criteri interpretativi e applicativi sulla concessione della Cigo da rendere uniformi sul territorio nazionale. I tempi della decisione sulla domanda di Cigo dovrebbero essere contenuti in 90 giorni.

Per ridurre il contenzioso, la sede territoriale dell’Istituto previdenziale competente alla decisione, in tutte le ipotesi in cui ritenga di dover rigettare la domanda per carenza di elementi valutativi, dovrebbe previamente ricorrere alla procedura ex articolo 11, D.M. 95442/2016 (motivazione del provvedimento e supplemento di

istruttoria), motivando adeguatamente con indicazione delle ragioni dettagliate ed evidenziando l'integrazione dell'istruttoria o i motivi per i quali la stessa non sia stata attivata.

Per semplificare il procedimento di concessione della Cigo, dovrebbe essere data valenza essenziale alla relazione prevista, valorizzandone la natura di autocertificazione con responsabilizzazione del dichiarante, in sostituzione di ogni produzione documentale.

In merito alle causali, le sedi dovrebbero rispettare i seguenti principi:

- ➔ la prova della probabilità della ripresa è legata all'evidenziazione delle iniziative concrete, assunte dall'impresa e indicate nella relazione, per ricercare occasioni di business; è pertanto non congrua la richiesta di dimostrare l'avvenuto conseguimento di ordinativi/commesse;
- ➔ se nella relazione sono evidenziati gli estremi di ordinativi relativi a un periodo successivo a quello della domanda, si è esonerati dalla produzione di ulteriori strumenti probatori e la prospettiva di ripresa si intende provata;
- ➔ è escluso il rilievo del regime di monocommittenza nella concessione della Cigo;
- ➔ la domanda di Cigo è decisa sulla base della relazione e della documentazione che il richiedente ritenga di dover allegare;
- ➔ se, nel periodo tra la domanda e la decisione, l'azienda ha ripreso l'attività, il presupposto della previsione di ripresa si ritiene provata ed è sufficiente, di per sé solo, ai fini del riconoscimento della Cigo;
- ➔ per quanto concerne gli eventi meteorologici, essendo i bollettini già in possesso della Pubblica Amministrazione, per ritenere comprovati i presupposti di legge per la concessione della Cigo l'azienda può fare riferimento ai dati in possesso della P.A.;
- ➔ inoltre, vanno considerate le peculiari esigenze dei diversi settori (ad esempio i rischi di alcune lavorazioni derivanti dalla quantità di pioggia inferiore a quella prevista nelle circolari Inps o le conseguenze derivanti dal gelo che limita particolari lavorazioni o fasi del ciclo produttivo); infine, in caso di temperature particolarmente elevate o rigide, occorre considerare anche le temperature percepite se maggiori o inferiori di quelle reali.

Dovrebbero anche essere organizzati incontri periodici con le parti sociali del territorio di riferimento per rappresentare e condividere l'andamento delle istruttorie, le criticità riscontrate, i possibili strumenti di risoluzione. L'Istituto vorrebbe anche ripristinare la competenza dei Comitati provinciali a decidere sulle domande di Cigo.

Ammortizzatori sociali - Istruzioni operative gestione UNITÀ PRODUTTIVA

L'Inps, dopo le recenti [circolari n. 9/2017](#) e n. [56/2017](#), con le quali ha fornito importanti indicazioni circa il **concetto di unità produttiva**, fornisce, con il [messaggio n. 1444/2017](#), ulteriori istruzioni volte a favorire la gestione delle unità produttive attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, nonché la corretta valorizzazione di tale elemento nel flusso UniEmens.

Appare qui utile riassumere le regole amministrative che ne governano la gestione attraverso la suddetta procedura di anagrafica aziendale e l'esposizione nell'ambito dei flussi UniEmens.

Preliminarmente, si ricorda che costituisce **Unità operativa** il "luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità".

In particolare con le denunce:

- di competenza di gennaio 2011 la compilazione dell'elemento "**Unità operativa**" è obbligatoria solo laddove l'azienda abbia costituito Unità operative;
- da gennaio 2016 la compilazione è obbligatoria anche in assenza di **Unità operative**, per cui, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda, nel flusso UniEmens il predetto elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore "0".

L'**Unità produttiva**, concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il D.Lgs. 148/2015, presenta invece profili di specificità strettamente connessi al corretto funzionamento delle prestazioni di integrazione salariale afferenti alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero ai Fondi di solidarietà nel nuovo quadro normativo.

In questa prospettiva costituisce **Unità produttiva** "*lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi*" che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
- 2) è idoneo/a a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell'ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell'azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad una fase completa dell'attività produttiva;
- 3) ha maestranze adibite in via continuativa.

Si ricorda che, con riferimento a una durata presuntiva relativa all'individuazione per i **cantieri edili e affini** compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, è stato fissato a un mese il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri.

Nel caso in cui però nella sede legale non si svolga alcuna attività lavorativa con dipendenti (si pensi ad esempio al caso in cui la sede legale sia presso lo studio di un professionista) la sede legale non dovrà essere valorizzata né come Unità operativa né come Unità produttiva.

Ciò premesso, posto il diverso significato dei due predetti elementi, in concreto si possono riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca Unità operativa e al contempo Unità produttiva – è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale – ovvero situazioni in cui il plesso produttivo costituisce Unità operativa, in quanto luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non Unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costitutivi della Unità produttiva sopra indicati.

L'Istituto ha comunicato che provvederà, in via automatica, a codificare la sede di lavoro principale per cui l'ubicazione della sede principale (codice 0) costituisce al contempo Unità operativa e Unità produttiva.

Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale va invece effettuato a cura dell'azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura messa a disposizione sul sito dell'Istituto (www.inps.it), che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti a partire da "1". Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro – che, per quanto sopra detto, costituisce sempre Unità operativa – la procedura consente di autocertificare se la sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come Unità produttiva.

In attesa di una nuova funzionalità della procedura di iscrizione/variazione azienda, che in via automatica attribuirà il codice identificativo dell'Unità operativa ad ogni sede di lavoro e l'azienda sarà chiamata solo a valutare la sussistenza dei requisiti che consentono l'iscrizione anche come Unità produttiva, occorrerà, ogniqualvolta si proceda all'iscrizione di una nuova sede di lavoro, selezionare l'opzione Unità operativa e, se del caso, quella di Unità produttiva.

Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei trattamenti Cig senza soluzione di continuità, all'inizio del 2017, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie, vale a dire di cessare le Unità produttive ovvero le Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi qui ribaditi.

Appalti – Novità per la responsabilità solidale

Il D.L. 25/2017, che ha abrogato la disciplina sui voucher, contiene anche la modifica dell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003 che regola l'appalto.

In particolare, a tutela dei lavoratori sia subordinati che autonomi, il Legislatore ha soppresso:

- il beneficio del committente di chiedere la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore/subappaltatore;
- la facoltà per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Tali modifiche hanno effetti significativi per il committente, che, affidando l'esecuzione in appalto di taluni lavori, è obbligato in solido con l'appaltatore/subappaltatore al saldo dei debiti retributivi e previdenziali.

La modifica normativa, come detto, è stata voluta a tutela dei lavoratori che prima avrebbero dovuto agire nei confronti del proprio datore per veder soddisfatte le proprie pretese e, solo in caso di esito negativo, nei confronti del committente, qualora questi avesse deciso di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore/subappaltatore. Con l'entrata in vigore del D.L. 25/2017, invece, il lavoratore può chiedere direttamente al committente il saldo delle proprie spettanze e sarà poi il committente a doversi attivare per ottenere dall'appaltatore/subappaltatore quanto pagato al lavoratore, con le ovvie difficoltà connesse al recupero di un credito presso un soggetto già insolvente.

La seconda modifica evidenziata ha forse un minore impatto, perché la contrattazione collettiva non si era spesa in maniera significativa per l'esercizio della facoltà concessa dalla norma nella versione ante D.L. 25/2017 e ora soppressa. Essendo stata eliminata tale facoltà, comunque, le regole in materia di responsabilità solidale restano solo quelle del nuovo testo dell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003.

Incentivo occupazione Giovani – Istruzioni Inps

Come previsto dai [D.D. n. 394/2016](#) e n. [454/2016](#) del Ministero del lavoro, può essere riconosciuto uno specifico incentivo contributivo a tutti i datori di lavoro privati che assumano senza esservi tenuti, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”).

L’Inps, con [circolare n. 40/2017](#) e [messaggio n. 1171/2017](#), ha indicato le modalità di fruizione dell’agevolazione.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche se per somministrazione, ovvero a tempo determinato, purché di durata pari o superiore a sei mesi e anche a scopo di somministrazione. Sarà possibile ottenere detta agevolazione anche per contratti di apprendistato professionalizzante, per rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ovvero per contratti a part time.

L’incentivo sarà fruibile in quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarderà:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura massima di 4.030 euro su base annua, per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (durata della fruizione in funzione della durata contrattuale);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato (durata della fruizione in 12 quote mensili).

La concessione dell’incentivo è subordinata ai classici requisiti:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

L’incentivo, inoltre, non spetta:

- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
- se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale (con eccezioni);
- se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Si fa notare che l’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al [Regolamento UE 1407/2013](#), relativo all’applicazione degli aiuti di Stato, c.d. aiuti de minimis. Per i giovani che, al momento della loro registrazione al Programma “Garanzia giovani” abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti anche oltre il limite previsto per gli aiuti de minimis, solo qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

La domanda per usufruire dell'incentivo

Sussistendo per tale incentivo un fondo di stanziamento ben determinato, è stata prevista una specifica forma di domanda, a mezzo della quale il datore di lavoro avanza una sorta di prenotazione per una futura assunzione agevolata. Nulla vieta, comunque, che l'assunzione sia già stata effettuata prima della richiesta di prenotazione.

Il datore di lavoro, dunque, inoltrerà all'Inps - dal sito istituzionale dell'Ente e avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line "OCC.GIOV." (disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it) - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale.

Al modulo si accede seguendo il seguente percorso: "accedi ai servizi", "altre tipologie di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'Istituto, dopo aver svolto tutte le proprie verifiche interne, in caso di esito positivo, informerà il datore che è stato prenotato in suo favore l'importo massimo dell'incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell'istanza inviata. Il datore di lavoro per accedere all'incentivo, dovrà quindi effettuare l'assunzione, se non lo ha già fatto in precedenza, entro 7 giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto. Entro 10 giorni di calendario, sempre decorrenti dalla comunicazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro dovrà comunicare l'avvenuta assunzione, a pena di decadenza, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Da notare che l'inosservanza del suddetto termine di 10 giorni determinerà l'inefficacia della prenotazione delle somme, rimanendo pur tuttavia ferma la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra richiesta.

L'elaborazione di tale istanza di conferma, da parte dell'Istituto, costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Il datore di lavoro, nel caso di accoglimento dell'istanza, riceverà l'indicazione della misura massima complessiva dell'incentivo spettante, che dovrà essere fruito durante la vigenza del rapporto nel caso di assunzioni a termine e nel caso di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a 12 mesi. Nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, la fruizione dovrà essere effettuata in 12 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli), a partire dal mese di competenza aprile 2017.

L'Inps ha infine reso noto che, con lo scorso 15 marzo, è disponibile sul proprio sito il servizio di prenotazione.

Viene specificato che le istanze relative alle assunzioni eventualmente effettuate prima della prenotazione, tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 (rispettivamente, primo giorno di decorrenza degli incentivi e giorno anteriore al rilascio del modulo), dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017. Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Tale scadenza pare tuttavia soltanto ordinatoria, dato che l'Istituto specifica che successivamente al 30 marzo 2017 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017, tenendo tuttavia conto che, in tali casi, la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

Diversamente, per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017, la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Decreto Milleproroghe – Le novità

La Legge 19/2017, di conversione del D.Lgs. 224/2016, c.d. Milleproroghe, è stata pubblicata nella G.U. n. 49/2017. Di seguito, in sintesi, le principali novità contenute nel provvedimento.

Argomento	Contenuto
Infortuni sul lavoro	È spostato al 12 ottobre 2017 l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Collocamento obbligatorio	È differita al 2018 l'operatività dell'obbligo, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere almeno un disabile anche in assenza di nuove assunzioni e per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di rispettare le quote generali di lavoratori disabili anche in assenza di nuove assunzioni.
Libro Unico del Lavoro	È rinviata di un anno (dal 2017 al 2018) la decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro Unico del Lavoro presso il Ministero del lavoro.
Cigs per aree di crisi industriale	Possibilità di ottenere nel 2017, nei limiti di spesa fissati e previo accordo presso il Ministero del lavoro, ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria Cigs per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciuta, fino al limite di 12 mesi, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti.
Cigs per dipendenti di partiti politici	Nel rispetto delle risorse destinate e in presenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti, è possibile prorogare o rinnovare i trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici (o da loro articolazioni e sezioni territoriali) in deroga ai limiti di durata del trattamento stesso.
Registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici	Proroga di 6 mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017) del termine di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali	È differito al 31 dicembre 2017 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, che riguarda sia i lavoratori dipendenti che quelli autonomi. Entro il 31 dicembre 2018 dovranno essere effettuati i corsi di aggiornamento per i lavoratori con esperienza documentata almeno pari a 2 anni.
Pagamento delle prestazioni previdenziali	È differita al 2018 la decorrenza della previsione che stabilisce che il pagamento dei trattamenti pensionistici a carico dell'Inps, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie a carico dell'Inail sia effettuato il secondo giorno bancario di ciascun mese anziché il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo, se festivo o non bancario.
Malati di mesotelioma	Le prestazioni economiche a carico del Fondo per le vittime dell'amianto relative ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione ambientale comprovata, spettano in favore degli eredi, per i casi di decesso del de cuius intercorsi anche nell'anno 2016 e la relativa domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2017.
Rivalutazione delle	È differito al 1° gennaio 2018 il termine per l'effettuazione delle operazioni di

pensioni	conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.
DIS-COLL	È prorogata al 30 giugno 2017, nel limite delle risorse stanziato, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi per eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2017 (la misura, peraltro, dovrebbe divenire strutturale).
Rientro dei lavoratori in Italia	È spostato al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno 2 anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.
Cassa in deroga settore pesca	Sono state stanziato ulteriori risorse per consentire di prorogare anche per il 2017 il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno 2016.
Sussidi occasionali per lavoratori operanti nelle aree colpite dal sisma	È prorogata al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile Irpef dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi a lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 o da datori di lavoro operanti in tali territori a lavoratori anche non ivi residenti.
Autocertificazioni cittadini extra UE	È stato prorogato al 31 dicembre 2017 il divieto per i cittadini extracomunitari di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per attestare fatti o condizioni che riguardino la loro persona.

Agenzia delle entrate – Trasferimento della residenza all'estero

[L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 3 marzo 2017](#), ha reso noto che saranno oggetto di specifico controllo ispettivo i capitali e i redditi detenuti all'estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010.

A tale scopo, con provvedimento 3 marzo 2017, sono stati illustrati i criteri da utilizzare per la formazione delle liste selettive di cui all'articolo 83, comma 17-bis, D.L. 112/2008, utili per focalizzare meglio i controlli.

I criteri, basati anche su elementi segnaletici della permanenza dei soggetti in Italia, sono i seguenti:

- residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella G.U. n. 107/1999;
- movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. 227/1990;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita Iva attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione Unica e con il modello dichiarativo 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva, comunicate ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, nonché ai sensi del D.Lgs. 127/2015.

Permessi e congedi per disabili – Unioni civili e convivenze di fatto

La Legge 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, statuendo che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213/2016, inoltre, ha incluso il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex articolo 33, comma 3 (3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave). La concessione del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, in favore di soggetti con disabilità grave avviene secondo un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.

Le predette disposizioni devono ora essere coordinate con quelle della norma e dalla sentenza citate:

- i permessi ex L. 104/1992 e il congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, possono essere concessi anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un'unione civile, che presti assistenza all'altra parte;
- il convivente deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui all'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.

Con la [circolare n. 38/2017](#) l'Inps ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione dei citati benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- la parte di un'unione civile che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di permessi e congedo straordinario;
- il convivente di fatto che presti assistenza all'altro convivente può usufruire unicamente dei permessi ex L. 104/1992.

Concessione dei permessi

I permessi possono essere fruiti:

- dalla parte di un'unione civile che presti assistenza all'altra parte;
- dal convivente di fatto che presti assistenza all'altro convivente.

In particolare, fermo restando il principio del referente unico, il diritto a usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o all'affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

È bene ricordare che tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità, pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile può usufruire dei permessi ex L. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta a un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.

Congedo straordinario

Il congedo può essere fruito dalla parte di un'unione civile che assiste l'altra parte dell'unione. L'unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal Legislatore ai fini della concessione del beneficio. Tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altra non si costituisce un rapporto di affinità, pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile può usufruire del congedo straordinario unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta a un parente dell'unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità. Ne deriva che è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

- il “coniuge convivente”/la “parte dell'unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;

- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Certificato di malattia – Riduzione del periodo di prognosi prescritto

[L’Inps, con circolare n. 79 del 2 maggio 2017](#), ha offerto chiarimenti in tema di modifica della durata della prognosi riportata nel certificato di malattia. L’Istituto ha precisato che, in caso di guarigione anticipata rispetto alla data di fine prognosi, il lavoratore, per rientrare al lavoro, è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo d’incapacità temporanea al lavoro. Poiché ciò non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, l’Istituto ha fornito alcune indicazioni.

In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa; inoltre il lavoratore deve osservare l’obbligo di correttezza anche nei confronti dell’Inps, ai fini della liquidazione della prestazione di malattia.

Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato e deve essere effettuata prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto, anche se il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line.

Nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie, fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa

Padri lavoratori - Congedo facoltativo

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017.

Ricordiamo che il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Il congedo facoltativo del padre di uno o due giorni, anche continuativi, fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre, non è, invece, stato prorogato per il 2017 e, quindi, non può essere fruito né indennizzato da parte dell'Inps. Con il [messaggio n. 1581/2017](#) l'Inps ha però chiarito che il congedo facoltativo per i padri può essere fruito nei primi mesi del 2017 (entro 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento) solo per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nel 2016. Quindi, quanto precisato dal messaggio Inps n. 828/2017 sull'impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell'anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce solo agli eventi avvenuti nel 2017, mentre restano valide, per gli eventi verificatisi nel 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex articolo 1, comma 205, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Prestazioni malattia e maternità - Salari medi e convenzionali anno 2017

L'Inps, con [circolare n. 70 dell'11 aprile 2017](#), ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2017, comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le suddette prestazioni.

Decreto fiscale in Gazzetta Ufficiale - Le novità per il lavoro

È stato pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017, S.O. n. 20, il [D.Lgs. 24 aprile 2017, n. 50](#), recante provvedimenti urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli Enti territoriali, interventi nelle aree colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo.

Il decreto, in vigore dal 24 aprile 2017, per quanto riguarda la materia lavoro e previdenza è intervenuto in tema di:

- **APE** (comma 53): le attività di cui agli allegati C ed E, L. 232/2016, si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello d'interruzione;
- **Durc** (articolo 54): ricorrendo gli altri requisiti di regolarità richiesti, è rilasciato dal momento in cui è presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle tramite il modulo DA1;
- **premi di produttività** (articolo 55): è modificato l'articolo 1, comma 189, L. 208/2015, pertanto le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro secondo le modalità individuate dall'articolo 1, comma 188, L. 208/2015, hanno diritto all'abbassamento di 20 punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati. L'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta. La nuova disposizione si applica agli accordi sottoscritti dal 25 aprile 2017; per quelli sottoscritti in data antecedente vigono le precedenti regole.

Straordinario - Non riconoscibile al personale direttivo

In materia di straordinario, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi illegittima la richiesta avanzata dal personale direttivo in merito al riconoscimento della prestazione di lavoro straordinario. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 10318 del 26 aprile 2017, ha precisato che non può considerarsi ammissibile la richiesta del riconoscimento economico dello straordinario per il lavoratore, in ragione dell'assenza di particolari e gravose condizioni, anche in relazione alla concessione allo stesso di alloggio e pasti all'interno della struttura da lui diretta.

Licenziamento - Impossibilità di repechage, onere della prova a carico del datore

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di soppressione del posto di lavoro l'offerta al dipendente di ricoprire una mansione alternativa riconducibile ad un livello professionale inferiore non assolve all'obbligo del repechage e non esonera il datore di lavoro dalla verifica del possibile reimpiego del lavoratore in mansioni equivalenti.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 9869 del 19 aprile 2017, ha ribadito che resta interamente a carico del datore l'onere di provare l'impossibilità del repechage del dipendente licenziato, non gravando sul lavoratore un correlativo onere di allegazione iniziale di posizioni alternative a cui poter essere assegnato.

Licenziamento - Superamento del periodo di comporto per il lavoratore invalido

Secondo la Corte di Cassazione il lavoratore invalido inserito nelle categorie protette può essere licenziato per superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia, previsto dal contratto collettivo, qualora le assenze computate ai fini di tale superamento non siano ricollegabili allo stato di invalidità.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 9395 del 12 aprile 2017, ha ribadito che il licenziamento è valido, in quanto se le condizioni di salute comportanti l'astensione dal lavoro riguardano una patologia preesistente all'attivazione del rapporto, non rientrando nelle specifiche invalidità per cui il lavoratore è stato inserito in azienda quale categoria protetta, i giorni di assenza vanno calcolati ai fini del comporto.

Demansionamento del lavoratore - Niente danno da mobbing

Secondo la Corte di Cassazione al dipendente trasferito illegittimamente e dequalificato da parte del datore di lavoro spettano le differenze retributive per l'inquadramento nel livello superiore, ma non il risarcimento del danno per mobbing.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 9380 del 12 aprile 2017, ha chiarito che nel caso di specie il risarcimento va escluso, in quanto manca la prova delle condotte persecutorie del datore e della lesione non patrimoniale patita dal lavoratore, anche per presunzioni.

APPROFONDIMENTO

Modello 730/2017 - Scadenze e adempimenti

Nello schema che segue si riepilogano i termini dell'assistenza fiscale previsti per l'anno 2017 e le attività da porre in essere da parte dei soggetti coinvolti negli adempimenti.

Attività	Termine
I sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati delle certificazioni dei redditi corrisposti, ritenute, addizionali operate, detrazioni e contributi (ad esempio CU, integrato con i carichi di famiglia, acconti relativi all'assistenza fiscale ripartiti, in caso di dichiarazione congiunta, tra dichiarante e coniuge, oneri detraibili riconosciuti dal datore di lavoro etc., alla certificazione lavoro autonomo occasionale, etc.).	Entro il 7 marzo 2017
I sostituti d'imposta consegnano ai contribuenti (lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di redditi assimilati) la Certificazione Unica – Modello CU.	Entro il 31 marzo 2017
L' Amministrazione finanziaria rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), <i>c-bis</i>), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), Tuir.	Dal 18 aprile 2017
Il contribuente potrà accettare, modificare e inviare all'Agenzia delle entrate la dichiarazione 730 precompilata direttamente tramite l'applicazione <i>web</i> e modificare il modello Redditi precompilato.	Dal 2 maggio 2017
Versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta.	Entro il 30 giugno 2017
Il contribuente presenta in modo autonomo il modello 730 precompilato all'Agenzia delle entrate direttamente tramite l'applicazione <i>web</i> o se l'intermediario ha già inoltrato almeno l'80% delle dichiarazioni ricevute o redatte.	Entro il 24 luglio 2017
Versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta.	Entro il 31 luglio 2017
<p>Il contribuente presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione modello 730 e la busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef.</p> <p>Riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3.</p> <p>Presenta telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione modello 730 e il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del modello 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.</p> <p>Il sostituto d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente; • trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte; • <u>controlla la regolarità formale</u> della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3. <p>Il Caf o professionista abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente; • trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte; • verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione modello 730-3. 	<p>Entro il 7 luglio 2017</p> <p>Proroga al 24 luglio 2017 soltanto nel caso in cui, entro la scadenza naturale, i Caf e gli intermediari abilitati abbiano inviato almeno l'80% delle dichiarazioni a loro carico.</p>

Scadenza	Adempimenti contribuente	Adempimenti sostituto d'imposta
<p>A partire dal mese di luglio 2017 (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2017)</p>	<p>Il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi spettanti o con le trattenute delle somme dovute.</p> <p>In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.</p> <p>Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.</p>	<p>Il sostituto d'imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.</p> <p>In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, le tratterà dalle retribuzioni nei mesi successivi.</p> <p>Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.</p>
<p>Entro il 2 ottobre 2017</p>	<p>Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef e dell'eventuale addizionale comunale o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.</p>	<p>Il sostituto d'imposta riceve la comunicazione del contribuente e ne dà attuazione nell'elaborazione della busta paga o della rata della pensione del mese di novembre.</p>
<p>Entro il 25 ottobre 2017</p>	<p>Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato il modello 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata. La presentazione può essere fatta solo tramite Caf o professionista abilitato.</p>	<p>Il Caf o il professionista abilitato riceve la dichiarazione integrativa e rilascia ricevuta dell'impegno a trasmettere.</p>
<p>A novembre 2017</p>	<p>Il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo acconto per Irpef e addizionale comunale. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.</p>	<p>Il sostituto d'imposta aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e addizionale comunale. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.</p>
<p>Entro il 10 novembre 2017</p>	<p>Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo.</p>	<p>Il Caf o professionista verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione modello 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.</p> <p>Il Caf o professionista può trasmettere, in caso di errori, una dichiarazione rettificativa.</p>
<p>A dicembre 2017</p>	<p>Il contribuente riceve insieme alla retribuzione o alla rata di pensione il credito derivante dalla dichiarazione integrativa.</p>	<p>Il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettua il rimborso relativo ai crediti d'imposta che scaturiscono dal modello 730 integrativo.</p>

RISORSE PER LE AZIENDE

- **Elenco personale**

Rif.	Descrizione
EP 391	Anni 55 - Residente a Verona – Diploma di Perito Agrario – Conoscenza scolastica della lingua inglese – Ottima conoscenza informatica – Ottima conoscenza AS400, Galileo, Cubi, Fashion e Moda - Esperienza lavorativa come impiegata con mansioni di segreteria, supporto forza vendita, gestione ordini clienti e fornitori, pratiche leasing, gestione crediti – Responsabile commerciale – Attività in proprio settore ristorazione – Spiccata attitudine alla logistica e gestione magazzini – Attitudine al commerciale/vendita.
SF 392	Anni 50 – Residente a Verona – Diploma di Perito Capotecnico Elettronico – Discreta conoscenza della lingua inglese e sufficiente conoscenza del francese - Buona conoscenza informatica – Conoscenza dei pacchetti gestionali B.Point, Osra, Gamma, Esatto - Esperienza lavorativa come tecnico informatico, tecnico e programmatore, tecnico hardware e software – Commessa e impiegata amministrativa/contabile.
MN 393	Residente a Sirmione (BS) – Qualifica di accompagnatrice turistica – Diploma di contabile - Conoscenza delle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo - Buona conoscenza informatica – Attualmente libera professionista nel mercato del turismo/eventi - Esperienza lavorativa come Assistente commerciale, promotrice commerciale e responsabile meeting e congressi.
YB 394	Anni 29 – Residente a Verona – Maturità scientifica – Iscritta alla facoltà di Giurisprudenza - Buona conoscenza informatica – Buona conoscenza della lingua inglese - Esperienza come impiegata amministrativa e impiegata presso agenzia assicurazioni – Sei mesi presso Finekobank.
CP 395	Anni 48 – Residente a Sommacampagna (VR) – Laurea in Economia e Commercio – Diploma di Perito aziendale corrispondente in lingue estere – Conoscenza di inglese e tedesco – Buona conoscenza informatica – Esperienza lavorativa presso studi professionali di dottori commercialisti.
EM 396	Residente a Villabartolomea (VR) – Diploma di Perito aziendale corrispondente in lingue estere - Buona conoscenza della lingua inglese – Conoscenza di base del tedesco e del francese - Buona conoscenza informatica - Esperienza come impiegata amministrativa, commerciale estero, centralinista, impiegata di agenzia di viaggio, addetta al check-in presso aeroporto Valerio Catullo di Verona.
RC 397	Anni 47 – Residente a Verona – Diploma di Maturità classica – Laurea in Scienze politiche indirizzo storico politico internazionale - Buona conoscenza della lingua inglese – Buona conoscenza informatica – Esperienza nel settore commerciale, customer satisfaction e customer care, comunicazione e marketing.
ABT 398	Anni 20 - Residente a Verona - Diploma di licenza media – Biennio artistico – Occupazione desiderata: addetto all'imballaggio e al magazzino, archivist, autista – Conoscenza di base della lingua inglese – Buona conoscenza informatica - Esperienza come operaio stampatore e magazziniere – Registro macchine, stampaggio articoli, controllo qualità.
SM 399	Anni 38 – Residente a Verona (VR) – Qualifica di accompagnatrice turistica – Buona conoscenza informatica – Conoscenza di base della lingua inglese – Occupazione desiderata: front office, lavoro di segreteria, centralinista, commessa - Esperienza come commessa e impiegata presso studio legale con mansioni di segreteria generale.
AB 400	Anni 28 – Residente a Caprino V.se (VR) – Laurea Magistrale in Management – Laurea triennale in Economia e Management delle imprese di servizi – Diploma informatico/telematico - Buona conoscenza di inglese e francese - Conoscenza di base di spagnolo e tedesco - Ottima conoscenza informatica.

MODULO RICHIESTA CURRICULUM VITAE

da compilare e inviare a
a.ricciardo@apiverona.net

Azienda _____

Indirizzo _____

Tel. _____ E-mail _____ Fax _____

Settore _____

Attività _____

Referente _____ E-mail _____

Codici richiesti _____

Azienda associata ad API si no